

21 FEB. 2019

REGIONE DEL VENETO**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.**
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)**Parere n. 47 del 10/10/2018**

Oggetto: SORDATO S.R.L. – Nuovo impianto idroelettrico denominato “Zanconati” sulla Val Bona - Comune di localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R.n.4/2016 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 568/2018).

1) PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 30/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società SORDATO S.r.l. con sede legale in via XX Settembre, 33 - 37032 Monteforte d'Alpone (VR) (C.F. e P. IVA 03220940237), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, acquisita con prot. n. 538814 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Crespadoro, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, ed ha provvedendo a pubblicare, in data 30/12/2016 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 in data 12/01/2017 alle ore 10,00, presso la Sala Teatro Inferiore del Comune di Crespadoro.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 29582 del 25/01/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 30/12/2016.

Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 01/02/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 30/08/2017 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Crespadoro (nota prot. 37862 del 31/01/2017);
- Comune di Crespadoro (nota prot. 76403 del 24/02/2017);
- Autorità di Bacino dell'Adige (nota prot. n. 126360 del 29/03/2017);

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 10/02/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 57117, la relazione preliminare di screening della procedura di incidenza ambientale ai sensi della DGR 2299/2014 all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
- in data 20/04/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, ha trasmesso nota di richiesta perfezionamento documentale, acquisita con prot. n. 157341, a seguito della quale la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa con nota prot. n. 348993 del 14/08/2017.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del turismo per il Veneto e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici della Direzioni Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 55260 del 09/02/2017) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota del 13/03/2017 – prot. n. 6040 CL. 34.19.07 (acquisita al protocollo regionale n. 108998 del 16/03/2017), ha trasmesso il parere di competenza nel quale la stessa esprime i propri motivi ostativi all'istanza.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 55263 del 09/02/2017, ha provveduto inoltre a richiedere alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Vicenza e U.O. Forestale Ovest il parere di competenza. La Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, con propria nota prot. n. 149524 del 13/04/2017 ha trasmesso il parere di competenza.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 528824 del 18 dicembre 2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 302/2017 del 14/12/2017 con la quale dichiara che è “stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza” con prescrizioni.

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 20/12/2017 è stato discusso l'argomento in oggetto, e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto il Comitato ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06.

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative – U.O. V.I.A., con nota del 08/02/2018 prot. n. 49906, hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

In data 09/03/2018 con PEC acquisita al prot. regionale n. 91443, il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota di cui sopra, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

2) BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un mini-impianto idroelettrico, finalizzato alla produzione di energia, ubicato lungo il Val Bona, in Località Zanconati nel Comune di Crespadoro (VI). L'intervento si propone di sfruttare un salto geodetico, di circa 199 metri, tra l'opera di presa prevista a monte e la turbina installata più a valle. L'acqua derivata mediante l'opera di presa viene convogliata in una condotta forzata della lunghezza di circa 2080 metri ed utilizzata per la produzione di energia elettrica mediante l'azionamento di una turbina Pelton. Dopo il passaggio nella turbina, l'acqua viene convogliata in una seconda condotta forzata che la scarica nel letto del torrente, ripristinando in tal modo la portata originale del corso d'acqua.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva che riporta i principali dati caratteristici del progetto.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	
Area del bacino imbrifero che alimenta l'opera di presa	1.4 Kmq
Deflusso Minimo Vitale	5.6 l/sec
Quota di modulazione rilasciata in alveo	10% della portata affluente all'opera di presa
Portata massima derivabile	61 l/sec

Portata minima derivabile	8 l/sec
Portata media annua turbinabile	35 l/sec
Salto idraulico nominale	199 m
Potenza massima effettiva dell'impianto	98 kW
Potenza media effettiva dell'impianto	58 kW
Potenza massima nominale	119 kW
Potenza media nominale (di concessione)	68.32 kW
Numero medio annuo di ore di funzionamento dell'impianto	7104 h (296 d)
Numero medio annuo di ore di fermo impianto	1656 h (69 d)
Producibilità effettiva media annua	400000 kWh

Opere di presa

Per la realizzazione delle opere di presa è prevista la costruzione di una briglia nel letto del torrente, con la funzione di sostenere i livelli idrici e permettere quindi il convogliamento dell'acqua nella condotta forzata. Il manufatto sarà collocato in Località Lovati nel Comune di Crespadoro, ad una quota di 690,68 m s.l.m. calcolata in corrispondenza della base dello stramazzo previsto per il rilascio in alveo del DMV e delle portate aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla concessione idraulica.

Detta briglia sarà formata da una traversa ricoperta in pietre, per consentire un corretto inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, ed avrà le dimensioni di 12,28 metri di lunghezza per 1,38 metri di larghezza. La funzione di tale briglia è di sostenere il livello idrico del corso d'acqua, consentendo il rilascio a valle del deflusso minimo vitale, della quota di modulazione pari al 10% della portata affluente, e la derivazione della portata eccedente, destinata ad essere avviata alla condotta forzata e quindi all'alimentazione della turbina per la produzione elettrica. A monte e a valle della traversa è prevista la collocazione di rocce di grossa pezzatura, allo scopo di evitare fenomeni di scalzamento.

Un ulteriore intervento di consolidamento dell'alveo è previsto, oltre che a monte e a valle dell'opera di presa in progetto, per evitare lo scalzamento, anche in corrispondenza della briglia già esistente posta a valle dell'opera di presa in progetto. Tale intervento, richiesto dal Servizio Forestale della Regione Veneto, consiste nella realizzazione di una platea di dissipazione immediatamente a valle della briglia.

Scala pesci

Nell'ambito dei manufatti costituenti le opere di presa è stata prevista un'opera di mitigazione, rappresentata dalla realizzazione di una scala di risalita per l'ittiofauna. Si tratta, in particolare, di una rampa in pietrame, della larghezza di circa 0,70 metri e della lunghezza di circa 2,0 metri, che attraversa l'area occupata dalla platea di dissipazione, fungendo da raccordo tra la bocca dello stramazzo e l'alveo del torrente più a valle. In questa fascia rimane garantita la presenza di acqua anche nelle condizioni di minima portata, infatti in tali condizioni il deflusso minimo vitale assicurato al corso d'acqua si incanala attraverso lo stramazzo e quindi defluisce lungo la rampa di risalita per l'ittiofauna.

Sistema di carico della condotta

L'imbocco della condotta di derivazione, situato in prossimità dello stramazzo di rilascio del deflusso minimo vitale, è dotato di una soglia di sfioro collocata alla una quota di 690,75 m s.l.m., quindi ad una quota più elevata di 7 centimetri rispetto alla base dello stramazzo. In tal modo viene in ogni caso garantito automaticamente, senza possibilità di interventi esterni, il rilascio del deflusso minimo vitale attraverso lo stramazzo. Dal punto di captazione, posto immediatamente a monte della briglia collocata nell'alveo del

torrente, si diparte una tubazione interrata, del diametro di 700 mm, che percorre la sponda destra del corso d'acqua e convoglia le portate derivate ad una vasca di carico della condotta forzata.

La condotta interrata alimenta una vasca, anch'essa interrata, che ha il compito di effettuare la dissabbiatura delle portate derivate e quindi di alimentare la condotta forzata che convoglia l'acqua alla turbina posta a valle. Detta vasca ha le dimensioni in pianta di 2,80 x 9,26 metri, ed un'altezza variabile da 2,19 a 2.57 metri.

Condotta forzata

La portata derivata dall'opera di presa viene avviata alla turbina mediante una condotta forzata del diametro di 324 mm. E' prevista l'utilizzazione di tubazioni, realizzate in resine centrifugate, appositamente studiate per l'alimentazione delle centrali idroelettriche.

In uscita dall'opera di presa, situata a nord della contrada Zanconati, il passaggio della condotta avverrà per la maggior parte su strade comunali; in alcuni casi però tali strade non vengono individuate nelle planimetrie catastali e in altri tale individuazione ha probabilmente subito rilevanti modifiche del tracciato originale, senza che sia mai avvenuto un corrispondente allineamento catastale, andando quindi ad interessare spesso terreni privati.

Il tracciato scelto per il passaggio della condotta forzata comporta la necessità di due attraversamenti d'alveo, rispettivamente del torrente Chiampo e del torrente Val Bianca.

Centrale elettrica

La centrale è collocata in prossimità di Località Langari, ad una quota di 490,36 m s.l.m., e per la generazione elettrica sfrutta un salto di circa 199 metri.

Il fabbricato ha le dimensioni esterne di 6,80 x 5,40 metri, per una superficie di circa 37 mq, mentre in altezza il fabbricato si sviluppa per 4.40 metri. Al di sotto dalla centrale è ricavata una vasca di scarico dell'acqua derivata. Detta vasca, della lunghezza pari alla larghezza del fabbricato (5.40 metri), presenta sezione rettangolare ed ha le dimensioni interne di 1.80 x 1.50 metri.

Per quanto concerne lo scarico della turbina, questo è affidato ad una tubazione interrata del diametro di 600 mm e lunghezza di circa 11 metri.

In corrispondenza dello scarico saranno collocate rocce di grossa pezzatura per evitare lo scalzamento dello stesso, nonché fenomeni di erosione dell'alveo. Sarà inoltre effettuato il consolidamento spondale dell'alveo sul lato opposto al punto di scarico, in modo da garantire la stabilità del corso d'acqua. Sarà restituita in alveo tutta l'acqua turbinata, per cui a valle dello scarico sarà ristabilita la portata del corso d'acqua esistente a monte delle opere di presa.

Connessione alla rete elettrica

Per effettuare il collegamento con la rete ENEL sarà in primo luogo installato un trasformatore su palo, necessario ad elevare la corrente elettrica in bassa tensione prodotta dal generatore alla tensione di 20 kW. Dal punto di trasformazione il collegamento alla rete sarà effettuato mediante un cavo interrato che seguirà in gran parte il percorso della condotta forzata.

Valutazioni del regime idraulico

Il Proponente ha effettuato delle valutazioni rispetto a fascia geomorfologica, idraulica ed ecologica.

La Ditta ricorda che è stata autorizzata dalla concessione di derivazione, ad un prelievo medio di 35 l/sec, con un massimo di 61 l/sec. L'autorizzazione prevede inoltre che deve essere comunque garantito il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale (DMV), calcolato nella misura di 5.6 l/sec. Oltre al DMV è inoltre previsto il rilascio in alveo di una quota di modulazione pari al 10% della portata affluente all'opera di presa: considerato l'andamento delle portate che si registrano mediamente nel corso d'acqua, il rilascio minimo in alveo è destinato a variare da 6.27 l/sec fino a ad un massimo di 80.06 l/sec.

L'opera di presa provvede ad attivare il prelievo solamente quando la portata del corso d'acqua supera il deflusso minimo vitale maggiorato della quota di modulazione e contemporaneamente la portata disponibile (pari alla portata fluente al netto del DMV e della quota di modulazione) supera la portata minima turbinabile. Con l'aumentare delle portate al di sopra della soglia sopra descritta inizia il prelievo da parte dell'opera di presa, e tale prelievo viene incrementato proporzionalmente alla portata del corso d'acqua fino alla derivazione concessa, e rappresenta il limite tecnico definito dal progetto in esame.

3) DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 20/12/2017

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 20/12/2017 è stato discusso l'argomento in oggetto, e il Comitato preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

" VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 1628/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 2299/2014;

considerati i motivi ostantivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16.03.2017 prot. n. 1088998,

considerato che il bacino imbrifero è di 1,4 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico debba sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, ai fini di mantenere valido e garantire il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,

considerati il notevole impatto ambientale della sottensione della condotta di lunghezza pari a 2080 ml rispetto alla producibilità attesa di 400000kWh,

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., (...) condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame."

A seguito della determina, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative – U.O. V.I.A., con nota del 08/02/2018 prot. n. 49906, hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

4) OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE PROT. 91443 DEL 9 MARZO 2018 E CONTRODEDUZIONI DEL COMITATO VIA

In riferimento alla Comunicazione della Regione del Veneto del 08/02/2018, prot. n. 49906, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Proponente ha inviato le proprie Osservazioni ed ha allegato la seguente documentazione:

- delega all'invio
- elenco elaborati aggiornato
- elaborati integrativi: CO.1 - Osservazioni alla comunicazione della regione del veneto prot. 49906 c./O 1 del 08/02/2018, ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

CONSIDERAZIONI DEL COMITATO DEL 20.12.2017	OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE DI MARZO 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. 1088998 del 16.03.2017	
[..] per alcune tipologie di intervento	a) Si evidenzia anzitutto come l'area di intervento (ed i corpi idrici interessati, ossia il

è necessario prevedere la possibilità di localizzare le opere in ambiti che abbiano già caratteri di antropizzazione per i quali la trasformazione potrebbe essere più compatibile e coerente con il contesto

torrente Val Bona e il torrente val Bianca), sia stata individuata dal proponente come sito maggiormente idoneo tra altri presi in considerazione proprio perché ha già caratteri di antropizzazione per i quali la trasformazione potrebbe essere più compatibile e coerente con il contesto di riferimento. La fase preliminare di progettazione ha inoltre previsto l'analisi di tutti i possibili percorsi alternativi per la realizzazione della condotta e dell'elettrodotta e la scelta definitiva si è indirizzata verso il percorso che determinasse la minor trasformazione del territorio possibile. Il tracciato (completamente interrato) segue infatti in gran parte strade asfaltate o forestali già esistenti, e gran parte dei manufatti di progetto è interrata o ben integrata nella morfologia locale, in modo da risultare scarsamente visibile. Le analisi condotte in sede di VIA attraverso il calcolo dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) e dell'Indice di Alterazione del Regime Idraulico (IARI), hanno mostrato come il progetto non induca di fatto un aumento del grado di antropizzazione del corso d'acqua. Si sottolinea come questa metodologia è di tipo analitico, non soggettivo, e prevede il rilievo dello stato in essere dei luoghi catalogando e indicando tutte le tipologie di antropizzazione presenti sia all'interno che all'esterno del corpo idrico e tutti i prelievi/rilasci che insistono sul corso d'acqua.

Riassunto delle valutazioni su IQM e IARI prodotte nella VIA: Nel calcolo dell'IQM si sono considerati tutti gli interventi per la realizzazione dell'impianto idroelettrico [...]. Questi valori non cambiano a seguito della realizzazione del progetto, pertanto l'indice rimane BUONO anche nello scenario post operam. Per quanto riguarda l'indice IARI [...], l'attivazione della centrale in progetto non determina la modifica di tale classificazione pertanto l'alterazione del regime idrologico indotta dalla centrale in progetto può essere considerata di scarsa entità.

In conclusione, si ritiene che il progetto si inserisca in un contesto già in parte antropizzato e preveda tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo l'ulteriore antropizzazione dell'area.

Il territorio della Val Bona è stato inserito nell'ambito 14 dell'Atlante Ricognitivo della Regione del Veneto, per il quale sono stati individuati alcuni obiettivi ed indirizzi specifici di qualità paesaggistica: "1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed elevato valore ecosistemico; 3. funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri; 3b. scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde": l'intervento proposto è chiaramente in contrasto con questi indirizzi ed obiettivi.

b) Gli indirizzi di qualità paesaggistica definiti dall'Atlante Ricognitivo del Paesaggio della Regione Veneto sono troppo generici e di per se non sufficienti a costituire motivo ostativo alla realizzazione di un progetto. Essi devono essere eventualmente assunti quali linea guida per indirizzare la realizzazione delle opere verso il miglior inserimento paesaggistico possibile. Ai fini di chiarire perché questi vincoli siano di natura generica si evidenzia il fatto che i citati obiettivi sono presenti in 32 ambiti sul totale di 39 che compongono l'intero territorio regionale, interessando quindi l'82.5 % di tutta la superficie regionale. Si vuole evidenziare inoltre che gli ambiti di paesaggio dell'atlante ricognitivo sono entrati in vigore con la pubblicazione sul BUR n. 22 del 13 marzo 2009. Successivamente la Regione, con la delibera del consiglio regionale n. 42 del 03 Maggio 2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti idroelettrici. Decreto Ministeriale 10 settembre 2010. Articolo 33, comma 3, lettera q) dello Statuto regionale" ha individuato una serie specifica di ambiti territoriali ritenuti non idonei alla realizzazione di impianti idroelettrici. L'impianto Zanconati non rientra in nessuno di questi siti non idonei. Gli obiettivi dell'Atlante Ricognitivo del Paesaggio non sono peraltro annoverati tra i motivi di non idoneità alla realizzazione degli impianti. Alla luce di quanto sopra esposto, è parere del proponente che non sia ammissibile il divieto assoluto di realizzazione degli impianti idroelettrici nelle aree non identificate come siti non idonei dalla Delibera 42/2013, ma che si debba piuttosto creare un percorso condiviso con le autorità competenti di riferimento per l'ottenimento del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto in questione. Aspetto quest'ultimo che la ditta, nel caso, è disponibile ad affrontare al fine di addivenire ad un progetto condiviso.

I medesimi indirizzi di qualità paesaggistica non hanno peraltro impedito nel tempo la realizzazione di altri impianti idroelettrici nella zona o di interventi di messa in sicurezza idraulica dei versanti fluviali. A titolo di esempio nella scheda seguente vengono descritte le caratteristiche dell'impianto idroelettrico della ditta Mecenero Alessandro sul torrente righello, situato a circa 3 km dall'area del progetto Zanconati, che ha ricevuto parere favorevole dalla Soprintendenza (prot. 22779 del 21/10/2015) in quanto "le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela".

Scheda sull'impianto idroelettrico ditta Mecenero Alessandro sul torrente Righello: [...]

Proprio a seguito dell'analisi delle criticità degli altri progetti di impianto idroelettrico presenti sul territorio, il progetto dell'impianto Zanconati ha previsto la realizzazione di una serie di accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto sul paesaggio e sul livello di

21 FEB. 2019

AL DECRETO N. 20

	<p>artificializzazione de corso d'acqua, anche a fronte di maggior costi di realizzazione. Nella scheda seguente, per confronto con quanto presentato relativamente all'impianto autorizzato della ditta Mecenero Alessandro, si riassumono le caratteristiche virtuose dell'impianto Zanconati in oggetto.</p> <p>Scheda sull'impianto idroelettrico ditta Sordato srl sul torrente Val Bona: [..]</p>
<p>[..] La connotazione paesaggistica, determinata dalla quasi totale assenza di antropizzazione, ricomprende tutto il contesto ed attiene ad aspetti di carattere materiale quantitativamente misurabile ed aspetti di carattere percettivo non misurabili. In particolare, tali ambienti sono caratterizzati dalla qualità e dalla quantità di acqua in base al regime idrico del corso, così come dalla vegetazione ripariale, dagli effetti di rifrazione della luce, dalle colorazioni che l'acqua assume.</p>	<p>c) Si rimanda a quanto già espresso al punto a) in merito all'applicazione degli indici IQM e IARI, dai quali emerge chiaramente che la realizzazione dell'impianto non altera in modo significativo la morfologia dei luoghi né il regime idrologico. Inoltre si fa presente che lo scrivente ha redatto e consegnato il piano di monitoraggio e controllo, contestualmente alla documentazione presentata in VIA, per essere esaminato e approvato. In merito alla vegetazione ripariale, agli effetti di rifrazione della luce, alle colorazioni che l'acqua assume in relazione al regime idrico naturale, si rimanda alla documentazione analitica presentata in fase di procedura di VIA, in particolare negli allegati alla relazione P (P5.1/P5.2 - Sezioni liquide al variare della portata) dove sono presenti le misurazioni di portata in alveo in varie sezioni dove il quantitativo di acqua verrebbe ridotto: le valutazioni sono state fatte in 3 condizioni: in regime di piena, con rilascio massimo del DMV, e con il rilascio minimo del DMV; con questi dati si sono realizzate le fotosimulazioni di queste tre situazioni per le varie sezioni fatte. Osservando i dati relativi alla media delle diverse sezioni, si può verificare che gli incrementi dei parametri caratteristici risultano estremamente ridotti al variare delle portate.</p> <p>Approfondimento sugli effetti percettivi delle variazioni del regime idrico: [..] Si può quindi affermare che, al variare delle portate, la corrispondente modifica dell'area interessata dall'attività del corso d'acqua risulta talmente ridotta da non creare effetti significativi sugli ecosistemi e gli ecotoni connessi alla presenza del torrente né sulla percezione visiva del corso d'acqua. Risulta infatti evidente che le variazioni di altezza della lama d'acqua producono un incremento della larghezza della sezione liquida molto limitato, secondo una risposta tipica dei corsi d'acqua con alvei incassati che di fatto si verifica anche attualmente nei diversi periodi dell'anno. In queste condizioni le aree di sommersione periodica sono molto ridotte e quindi la componente ecotonale è molto limitata. Si crea una separazione sufficientemente netta tra gli ecosistemi presenti, per cui le variazioni di portata hanno scarsa influenza sulla vegetazione ripariale, che rappresenta l'elemento di transizione tra i sistemi d'alveo e di sponda.</p>
<p>L'analisi del regime idrico per la determinazione del DMV e del regime di funzionamento dell'impianto risulta esemplare dato che (cfr. Pag 65 della Relazione Paesaggistica) la previsione a pieno regime dell'impianto è di (max) 67 giorni all'anno, per tutto il resto del periodo si prevede un funzionamento a ridotto regime e il fermo per circa 70 giorni. Queste analisi riducono moltissimo anche la valenza produttiva ed una eventuale posizione "ambientalista" di produzione di energia da fonti rinnovabili. dato che la modificazione del territorio dal punto di vista paesaggistico cd ambientale risulta fortemente compromissiva dei caratteri precipui.</p>	<p>d) Premesso che le valutazioni di tipo economico e dei benefici ambientali ottenibili con l'opera esonerano dalle competenze del MiBACT, si vuole sottolineare come la permanenza del pieno regime idrico per un periodo limitato di tempo nell'anno è caratteristica intrinseca di tutti i corsi d'acqua di questa tipologia e, di conseguenze, di tutti gli impianti idroelettrici di questo tipo. Il fatto che per buona parte dell'anno l'impianto funzioni a regime idrico ridotto non significa che l'impianto non sia in grado di produrre quantitativi di energia elettrica rilevanti: infatti la produttività dell'impianto è modulata in funzione delle portate in ingresso e dipende anche dalla tipologia di macchine installate, con i loro rispettivi rendimenti. Nel complesso sono state presentate diverse analisi che dimostrano la sostenibilità sia economica che ambientale dell'impianto, in termini di tempi di ritorno dell'investimento e di risparmio di emissioni di anidride carbonica. L'impianto è in grado di produrre, nonostante la preponderanza del regime idrico ridotto, tra i 400 Mwh/anno (dato cautelativo di progetto) e i 523 MWh/anno (valore medio calcolato sulla base di 27 danni di portate giornaliere fornite dal modello HEC-HMS) e consente un risparmio tra le 201 e le 262 ton/anno di CO2 rispetto alla produzione di energia elettrica con il mix energetico nazionale. Per maggiori dettagli si rimanda all'ALLEGATO 1 - Relazione sulla sostenibilità dell'impianto.</p>
<p>Si rileva inoltre che riguardo al DMV nella sua concezione attuale, rappresenta la portata d'acqua minima necessaria a garantire la sopravvivenza di biocenosi nel corso d'acqua. Per questo si configura come una condizione necessaria in termini ecosistemici, ma certamente</p>	<p>e) In merito all'alterazione della percezione visiva del corso d'acqua conseguente alle variazioni idriche si rimanda a quanto già esposto al punto c) precedente. Si vuole qui chiarire che il progetto non rilascia solo il DMV ma rilascia il DMV più una quota d'acqua aggiuntiva che è il 10% della portata in arrivo all'opera di presa come è ben spiegato nella relazione idraulica presentata in procedura di VIA.</p>

21 FEB. 2019

<p>non sufficiente in termini paesaggistici, laddove la riduzione dell'altezza della sezione di portata, produce degli effetti percettivi di notevole importanza.</p>	
<p>La soluzione progettuale, propone la realizzazione di una centrale idroelettrica, illustrandone gli impatti attraverso delle fotosimulazioni "mimetiche", tralasciando di elaborare che, la fase di cantiere risulterà fortemente distruttiva dell'impianto vegetazionale e quindi i manufatti, per quanto seminterrati, saranno perfettamente riconoscibili come elementi di artificializzazione. Analogamente le fasi di cantiere per la realizzazione del tracciato della condotta forzata, circa 2080 m, non sono state analizzate, ma hanno per tipologia di interventi e per durata dei lavori, degli impatti paesaggistici in contrasto con gli obiettivi e con la tutela del sito.</p>	<p>f) In merito a questo punto si sottolinea che le fotosimulazioni elaborate hanno lo scopo di rappresentare la visibilità del progetto al termine della realizzazione dello stesso, ivi comprese le opere che garantiscono l'inserimento paesaggistico e la mitigazione ambientale. L'elaborazione di fotosimulazioni dello stato di cantiere non è stata ritenuta necessaria in quanto trattasi di una fase temporanea che non definisce lo stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto. Si riporta la tabella del cronoprogramma di cantierizzazione estratto dalla Relazione tecnico descrittiva. Dalla tabella si evince che la durata dei lavori di cantierizzazione per la realizzazione delle opere visibili che potrebbero avere un impatto paesaggistico temporaneo, indicate in "Rosso", hanno una durata che non supera i 90 giorni ed è concentrata nel periodo invernale: arco di tempo che, oltre ad avere degli indiscutibili vantaggi per l'assenza di flora e fauna, è anche periodo nel quale sono di fatto assenti le frequentazioni di escursionisti e visitatori che potrebbero in qualche modo percepire l'opera in fase di cantiere. Diversamente nel periodo successivo, ovvero in estate (da maggio in poi) tutte le opere saranno completamente interrato.</p> <p>In merito a quanto esposto, si sottolinea come in base al nuovo DPR n.31 del 13 febbraio 2017 che ha riformato la disciplina paesaggistica le diverse fasi del cantiere possono rientrare tra gli interventi per i quali non è necessaria la relazione paesaggistica (di cui all'allegato A) o tra quelli a lieve impatto paesaggistico che necessitano di autorizzazione paesaggistica semplificata (di cui all'allegato B). [...]</p>
<p>La trasformazione delle sponde, non può essere ritenuta compatibile per il solo rivestimento in pietra, che in alcuni casi, può essere considerato un'opera di mitigazione, ma che può rivelarsi altrettanto impattante nella misura in cui è il rivestimento di un'opera di artificializzazione della sponda.</p>	<p>g) Questo tipo di trasformazione delle sponde non è altro che il rinforzo dell'argine opposto allo scarico attraverso la posa di rocce di grossa pezzatura, che è un intervento comune e diffuso per la salvaguardia dei corsi d'acqua montani, e soprattutto tale realizzazione del rinforzo è stata prescritta dalla Regione nel verbale della CTRD del 21 Settembre 2015 nel Punto "g) Protezione della sponda opposta allo scarico", ed è stata condivisa con la Regione la soluzione di utilizzare i massi di grossa pezzatura visto che l'area circostante e già caratterizzata da quel tipo di elemento. La medesima soluzione visiva è stata pertanto estesa anche all'opera di presa, ritenendo che rappresentasse la migliore opzione per la mitigazione dell'opera. A sostegno della tesi che tali tipologie d'interventi sono a basso impatto paesaggistico e di comune utilizzo nell'ambito della sicurezza idraulica, si allegano le foto realizzate nel giugno 2017 relative all'intervento di messa in sicurezza del Torrente Chiampo, 2 km a valle del punto dove è prevista l'installazione del fabbricato di centrale, ad opera del Servizio Forestale.</p>
<p>L'impatto negativo sul paesaggio e sull'habitat è talmente evidente che nella relazione del Piano di gestione e dismissione (cfr. Pag. 12) si ritiene conveniente non demolire la condotta perchè "gli scavi ed eventuali rinterri necessari per toglierla dal terreno hanno un impatto sull'habitat circostante importante", per ovvia analogia, il realizzarla ha gli stessi impatti devastanti.</p>	<p>h) Si vuole far presente che il "piano di ripristino e recupero ambientale" è parte integrante del progetto ed è volto a valutare l'impatto delle opere quando queste hanno terminato il loro servizio ed ha la funzione di dimostrare la necessità o meno di demolizione di tutto o di parte del progetto. Si fa presente che tali aspetti non possono essere valutati sullo stesso piano del progetto stesso in quanto per la fase di realizzazione delle opere deve essere valutato il bilanciamento tra la realizzazione di un nuovo progetto (che comporta un vantaggio per il privato e la collettività) ed i suoi impatti ambientali e paesaggistici, mentre nella fase di dismissione viene valutato il bilanciamento tra il non fare nulla (lasciare le opere in loco) e l'aprire un cantiere per la rimozione delle stesse. In ogni caso nello Studio di Impatto Ambientale anche la fase di dismissione è stata considerata una fase di progetto e dunque oggetto di valutazione e quantificazione degli effetti. Le affermazioni riportate nel parere della Soprintendenza sono fuorvianti perchè estrapolate da un contesto più ampio: riportiamo di seguito l'estratto del Piano di dismissione, che annovera tra le possibilità anche il riutilizzo della condotta per usi alternativi di interesse pubblico. [...]</p>
<p>Considerati anche gli indirizzi e le direttive indicati nel documento "Modalità operative in materia di paesaggio da utilizzarsi nella progettazione di impianti idroelettrici" del 7 marzo 2014 redatta congiuntamente dal MiBACT e dalla Regione del Veneto, in relazione alle considerazioni circa le 2 aree non</p>	<p>i) In merito a quest'ultima affermazione si sottolinea come il documento citato sia nato proprio per non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto ha la finalità di "offrire agli operatori un quadro più chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione degli impianti stessi". Si riporta di seguito un estratto del capitolo 1.5 delle Modalità operative in materia di paesaggio da utilizzarsi nella progettazione di impianti idroelettrici.</p> <p>[...]</p> <p>Dalla lettura di tale capitolo emerge che la Regione Veneto ha individuato con uno specifico provvedimento (Delibera del consiglio regionale n. 42 del 03 Maggio 2013) le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ed in</p>

idonee.	<p>particolare per gli impianti idroelettrici attraverso la "...<i>Ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari e locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'inserimento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensione di impianti...</i>".</p> <p>Si vuole ribadire come già specificato al precedente punto b) e espressamente relazionato nel progetto presentato in VIA, che l'intervento in questione non rientra nei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici definiti dalla Delibera 42/2013.</p>
Comitato VIA Regione Veneto del 20.12.2017	
<p>considerato che il bacino imbrifero è di 1,4 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico debba sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, ai fini di mantenere valido e garantire il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,</p>	<p>La DGR 1988/2015 citata, che impone una ampiezza minima del bacino imbrifero pari a 10 kmq per gli impianti idroelettrici, al comma 2 prevede che "le indicazioni di cui al punto precedente si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento". Poiché la domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Val Bona è stata presentata dal proponente all'autorità competente in data 30/01/2014 e la DGR 1988/2015 è stata pubblicata sul BUR in data 15/01/2016, le disposizioni della DGR non sono applicabili all'impianto idroelettrico in oggetto. Si sottolinea in ogni caso come le valutazioni tecniche condotte in sede di VIA relativamente all'alterazione dello stato del corso idrico a seguito dell'attivazione dell'impianto, basate sul calcolo degli indici IQM e IARI, hanno mostrato come la classe di qualità del corpo idrico Val Bona e Val Bianca non viene alterata dal progetto.</p>
<p>considerati il notevole impatto ambientale della sottensione della condotta di lunghezza pari a 2080 ml rispetto alla producibilità attesa di 400000kWh,</p>	<p>In merito a questo punto non appare chiara la valutazione sulla relazione tra lunghezza della condotta, producibilità dell'impianto e impatto ambientale dell'opera, non essendo stabiliti dalla normativa dei criteri di riferimento da rispettare. La lunghezza della condotta è un parametro che di per se non è direttamente collegato agli impatti ambientali del progetto. La notevole lunghezza della condotta in oggetto è al contrario motivata dalla volontà del proponente di ridurre al minimo gli impatti ambientali facendo correre la stessa sul sedime di strade esistenti (di tipo asfaltato e/o forestale) piuttosto che entro territori boscati o naturaliformi che circondano il corso del corpo idrico. Nel progetto presentato il 70% del tracciato interessa infatti strade o sentieri esistenti. Questo criterio era riconosciuto anche dalla DGR 2834/2009 (ora abrogata ma vigente ai tempi della progettazione dell'impianto in oggetto) che considerava il criterio della percentuale di condotta ricadente su strade o sentieri tra i parametri da valutare per l'esclusione dei progetti di impianti idroelettrici dalla procedura di VIA (percentuale minima 40%).</p> <p>In fase di progettazione si sarebbe potuto optare per un percorso della condotta di lunghezza ben più corta (1650 m) rispetto al percorso presentato, che avrebbe interessato strade e sentieri esistenti per solo il 23% della lunghezza della condotta. Tale percorso sebbene con minore lunghezza, avrebbe interessato in modo sostanziale ambiti naturali che nel progetto in oggetto non sono minimamente interessati.</p> <p>Si sottolinea inoltre che la lunghezza di sottensione idroelettrica calcolata lungo l'alveo fluviale, che concorre al calcolo del parametro massimo del 70% per il corpo idrico stabilito dalla DGR 1988/2015, non è di 2080 m (lunghezza della condotta) bensì di 1200 m circa (lunghezza calcolata lungo l'alveo). La lunghezza di sottensione del corso d'acqua a seguito della realizzazione dell'impianto di Zanconati corrisponde al 44% circa della lunghezza dell'alveo del torrente.</p>

ALLEGATO 3 27 FEB. 2019

5) VALUTAZIONI FINALI

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare: D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 568 del 30/04/2018; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 03/05/2013;

considerati i motivi ostativi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16/03/2017 prot. n. 1088998;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 09/03/2018 acquisite con prot. n. 91443 del 09/03/2018;

oltre a ribadire quanto già espresso in sede di Comitato del 20/12/2017;

ritenuto che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nel parere del Comitato VIA del 20/12/2017;

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, il Vicario della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, il Dott. Alessandro Manera e l'Arch. Linda Pera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare il

parere non favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni sopra elencate.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.

Eva Maria Lunger



Il Presidente del
Comitato V.I.A.

Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.

Dott. Luigi Misia

